



CONAF
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE TRA CONAF E
LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DI FEDERAZIONE REGIONALI**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
ServizioSegreteria@conaf.it

Adottato con Delibera di Consiglio n. 131 del 22 Aprile 2010
Approvato con Delibera di Consiglio n. 231 del 22 Novembre 2010

Sommario

Articolo 1 Definizione, sede, composizione e modalità di convocazione

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Organizzazione

Articolo 4 - Il Presidente e il Coordinatore

Articolo 5 - Ufficio operativo di coordinamento

Articolo 6 - Federazioni Referenti Regionali

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

Articolo 8 – Norme Comuni e Finali



Il Conaf e le Federazioni Regionali,

- tenuto presente l'evolversi del quadro istituzionale dell'ordinamento dello Stato e dei rapporti con le autonomie locali;
- considerato che con la Legge n.152/1992, l'istituzione delle Federazioni Regionali ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo di articolazione organizzativa territoriale dell'Ordine in relazione alle amministrazioni regionali;
- ritenuto che il Consiglio Nazionale abbia la necessità di mantenere costante e aperto il confronto con le Federazioni Regionali;
- considerato altresì che nel rispetto del principio di separazione tra i momenti di programmazione, controllo e gestione del Conaf occorra istituire, a legislazione vigente e con atti di natura regolamentare interna, una Conferenza Permanente con i Presidenti delle Federazioni Regionali, quale momento di un democratico e dialettico confronto ispirato ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse funzioni istituzionali tra i diversi livelli rappresentativi della categoria e quale strumento di necessaria concertazione su temi generali a riflesso comune tra il livello ordinistico nazionale e regionale, per garantire coerente ed efficace attività di rappresentanza della categoria a tutti i livelli della struttura dell'Ordine ;
- preso atto della ripartizione della competenza legislativa in materia di professioni, come emerge dall'attuale quadro costituzionale e dagli ambiti e limiti della potestà regionale concorrente in materia, come indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30, il CONAF e la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali ritengono indefettibile, ai fini dello svolgimento di coerenti ed efficaci attività di rappresentanza e di iniziative istituzionali da esplicarsi a livello regionale per i problemi generali o comuni alla categoria, [(lettere a) e c) art. 21 ter Legge n. 3/1976)], rispetto agli indirizzi a livello nazionale espressi dal CONAF, individuare la presente Conferenza Permanente quale momento di confronto, raccordo e sintesi su tali temi ed attività. In particolare, al fine dell'attuazione di tale importante funzione di concertazione, saranno devoluti all'esame della Conferenza Permanente, al fine dell'espressione dei pareri di indirizzo, sia ogni iniziativa a livello nazionale del CONAF che sia destinata ad avere diretta e concreta attuazione a livello regionale, sia ogni atto normativo o regolamentare, ovvero ogni iniziativa riguardante la professione, rientrante o connessa con l'esercizio della competenza concorrente regionale in materia di professioni. Sono esclusi dalla cognizione della Conferenza Permanente le iniziative e gli atti riguardanti aspetti di regolamentazione della materia delle professioni non rientranti nell'ambito di competenza concorrente regionale, e nell'ambito della citata attività a livello locale svolta dalla Federazione art. 21- ter L 3/76 per i quali non vi sia necessità di coordinamento tra livello statale e regionale;
- constatata la volontà del CONAF e delle Federazioni Regionali di consolidare con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale tesa alla valorizzazione, tutela e difesa della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- considerato infine che per il funzionamento della Conferenza è necessario condividere un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori di tali organismi;

e

Visto la legge 3/76 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Generale approvato dal CONAF con delibera n. 5 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività contrattuale approvato dal CONAF con delibera n. 4 del 21 gennaio 2010;

Visto il parere positivo della Conferenza dei Presidenti di Federazione espresso in data 8 Aprile 2010;

Vista la delibera di adozione del presente regolamento del Consiglio Nazionale del 22 aprile 2010 n. 131

Vista la delibera di approvazione del presente regolamento del Consiglio Nazionale del 11 Novembre 2010 n. 231

Adottano Il seguente Regolamento,

Articolo 1 - Definizione, Sede, Composizione e modalità di Convocazione

1. È istituita la Conferenza Permanente tra il CONAF e la Consulta dei Presidenti delle Federazioni Regionali, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza ha sede in Roma presso il CONAF e sedi secondarie presso le sedi delle Federazioni Regionali.
2. La Conferenza permanente è composta dai Presidenti delle Federazioni Regionali, definita Consulta dei Presidenti, dal Presidente del CONAF e dai Consiglieri del CONAF. Ciascun Presidente Regionale può farsi rappresentare nelle sedute da un componente del Consiglio di Federazione Regionale, il quale deposita agli atti del verbale la delega del Presidente stesso.
3. Le riunioni della Conferenza hanno almeno cadenza trimestrale. Le riunioni sono convocate secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni del CONAF, su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta all'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 5 del presente regolamento, almeno la metà della Consulta dei Presidenti.
4. La Conferenza può anche essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, per la delibera di cui al comma 1 dell'art. 8 o sugli altri argomenti, esulanti dalla materie rientranti nelle ordinarie attività di cui al successivo art. 2.
5. L'avviso di comunicazione, contenente l'ordine del giorno è trasmesso, salvo esigenze eccezionali, almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo fax e/o posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito web del CONAF.
6. La riunione è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei Presidenti di Federazione componenti la Consulta ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti di Federazione presenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Consulta presenti.
7. In seduta straordinaria, la Conferenza è validamente costituita e delibera con il quorum di 2/3 dei componenti della Consulta.
8. Delle riunioni della Conferenza, a cura dell'ufficio di Presidenza, è redatto apposito verbale, anche con l'ausilio di supporti fono-informatici.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige ed approva un documento programmatico biennale con indicazione delle priorità, aggiornandolo annualmente;
 - b) designa le Federazione Regionali Referenti sui temi professionali oggetto di specifiche competenze della Conferenza delle Regioni;
 - c) esamina e determina sui documenti proposti dalle Federazioni Regionali Referenti;
 - d) esamina e determina sui documenti proposti dai Dipartimenti del CONAF;
 - e) elabora documenti e proposte, predisponde pareri, basi di intesa, e azioni comuni su temi di interesse dell'attività professionale;



- f) designa su proposte del Presidente del CONAF propri rappresentanti in seno alle Commissioni o altri organi interni o esterni alla Categoria;
- g) stabilisce le modalità di riparto tra le Federazioni Regionali delle spese eccedenti lo stanziamento previsto dal CONAF.

Articolo 3 - Organizzazione

1. La Conferenza Permanente è organizzata attraverso le seguenti articolazioni:

- a) il Presidente;
- b) il Coordinatore;
- c) l'Ufficio operativo di coordinamento;
- d) le Federazioni Regionali Referenti.

Articolo 4 - Il Presidente e il Coordinatore

1. Il Presidente del CONAF assolve alle funzioni di Presidente della Conferenza coadiuvato dal Coordinatore della Consulta delle Federazioni Regionali.

2. La carica di Coordinatore della Conferenza è assunta, con turno annuale, da uno dei Presidenti delle Federazioni Regionali. In occasione della prima seduta insediativa della Conferenza è stabilito per estrazione a sorte il turno di successione delle Federazioni il cui Presidente sarà chiamato ad assumere l'incarico di Coordinatore. Il mandato di Presidente e Coordinatore è istituzionale.

3. Il Presidente, svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede la Conferenza e ne stabilisce l'ordine del giorno; sono comunque inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dal Coordinatore;
- b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate;
- c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni della Conferenza;
- d) garantisce il rispetto del presente regolamento.

Articolo 5 - Ufficio operativo di coordinamento

- 1. L'Ufficio operativo di coordinamento è composto dal Presidente, dal Coordinatore della Consulta delle Federazioni Regionali e da un Segretario nominato dal Presidente, tra i Consiglieri CONAF.
- 2. L'Ufficio operativo di coordinamento coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione della Conferenza.
- 3. La responsabilità del coordinamento dell'attività della Conferenza è demandata al Coordinatore, che risponde del funzionamento dell'attività delle Federazioni Regionali Referenti al CONAF ed alla Conferenza.




Articolo 6 - Federazioni Referenti Regionali

1. Ogni Federazione verrà investita di una specifica competenza in materia professionale deliberata dalla Conferenza in coerenza con le attribuzioni conferite dalla Conferenza delle Regioni alle Regioni. Tale Federazione si definisce **Federazione Regionale Referente**.
2. Ogni Federazione Regionale Referente si rapporterà con i Dipartimenti del CONAF. Ciascuna Federazione Regionale Referente elabora, predisponde proposte, atti e relazioni sugli argomenti di sua competenza e su ogni altro argomento ad essa assegnato dall'Ufficio Operativo di Coordinamento.
3. Entro 30 giorni dalla designazione delle Federazioni Regionali Referenti di attribuzione della materia di competenza, le stesse dovranno comunicare il nominativo del Responsabile all'Ufficio di Presidenza.
4. Le Federazioni si possono avvalere del Centro Studi e dei Consulenti specialistici dei servizi del CONAF.

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

1. Il CONAF si assume i seguenti impegni finanziari:
 - a) la totalità dei costi delle spese logistiche per il funzionamento della Conferenza;
 - b) la totalità dei costi per le spese dell'Ufficio operativo di coordinamento;
 - c) il 50% dei costi sostenuti e documentati dalle Federazioni Regionali per la partecipazione ai lavori della Conferenza delle Regioni nei limiti dello stanziamento previsto annualmente dal Bilancio preventivo del Consiglio Nazionale.
2. Nell'ipotesi che lo stanziamento previsto non risulti sufficiente a sostenere l'intero costo delle attività delle attività, nell'ambito dei rispettivi organi nazionali e regionali saranno determinate le opportune modalità di finanziamento delle attività aggiuntive.
3. Non ricadono nella responsabilità finanziaria del CONAF ogni e qualsiasi altra forma di Conferenza, commissione o assise promossa al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.



Art. 8 - Norme comuni e finali

1. Ogni modifica od integrazione del presente Regolamento è approvata dalla Conferenza convocata in seduta straordinaria.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it.

Il Coordinatore della Conferenza

Angèle Barrel, Dottore Agronomo



Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo

